

**ACCORDO REGIONALE
INTERCONFEDERALE PER LA
BILATERALITA'
MARCHIGIANA**

Il giorno 9 dicembre 2024, presso la sede dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato delle Marche (E.B.A.M.) tra Confartigianato Imprese Marche, CNA Marche, Casartigiani Marche, CLAAI Marche e CGIL Marche, CISL Marche, UIL Marche


Premesso che

- le prestazioni dei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore in quanto integrano prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno della contrattazione nazionale e regionale di settore;
- la bilateralità nelle sue molteplici forme e funzioni ha rappresentato e rappresenta oggi il valore aggiunto delle relazioni sindacali nell'artigianato, a livello nazionale e regionale;
- il consolidato sistema della bilateralità artigiana, fondato sui principi di mutualità e solidarietà è stato preso a riferimento dal legislatore nazionale per il riordino della normativa degli ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. 148/2015 e ampliato dalla L. n° 234 del 2021;
- l'impresa, aderendo alla bilateralità nazionale e regionale ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni proprio obbligo contrattuale in materia nei confronti dei lavoratori;

Considerato che

il ruolo della contrattazione regionale, di per sé già rilevante negli attuali assetti, in futuro avrà sempre maggiori competenze anche in materia di dinamiche salariali e corrispondenti agevolazioni fiscali e che le recenti evoluzioni normative hanno ridisegnato il ruolo e le funzioni degli enti bilaterali, si rende conseguentemente necessario ridefinire a livello regionale gli strumenti bilaterali al fine di consentirne una fruizione rispondente alle esigenze delle imprese e dei loro lavoratori;

Le risorse raccolte dalla bilateralità negli ultimi tre anni sono state completamente utilizzate per la copertura delle richieste pervenute all'Ente;



La Parti sottoscrittrici il presente accordo intendono quindi rafforzare il sistema bilaterale adeguando ed ampliando le prestazioni a favore e dei lavoratori dipendenti e delle imprese a partire da quelle a carattere sociale e sanitario.

si conviene quanto segue

A decorrere dal 01/01/2025 è istituito un contributo bilaterale integrativo regionale del Fondo Sostegno al Reddito con l'obiettivo di migliorare ed ampliare le attuali prestazioni EBAM di livello regionale. Per la realizzazione di quanto sopra ed al fine di consolidare un sistema bilaterale regionale sempre più funzionale allo sviluppo del comparto artigiano, le imprese verseranno, ad integrazione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 17 dicembre 2021, l'importo aggiuntivo di euro 2,00 mensili (per 12 mensilità) per dipendente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le seguenti modalità: 1,00 euro a carico azienda e 1,00 euro a carico dei lavoratori come già previsto nei CCRL di settore e nella definizione della quota di aumento dell'Elemento Economico Regionale.

Tale importo dovrà essere versato in aggiunta alla quota fissa di euro 11,65 già attualmente versata dalle imprese mediante F24, causale EBNA, unitamente alla quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell'azienda e della quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore o dello 0,75% a carico dell'impresa e dello 0,25% a carico del lavoratore per le imprese con più di 15 dipendenti nel semestre precedente.

Il mancato versamento aggiuntivo determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Incremento Aggiuntivo della Retribuzione di secondo livello (IAR)" di 10 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Stante quanto sopra

si concorda che il contributo bilaterale integrativo regionale andrà a copertura della prestazione per la carenza della malattia dei lavoratori e successivamente a tutte le altre prestazioni del Fondo di sostegno al Reddito (F.S.R.), previo accordo delle Parti Sociali.

Le Parti si impegnano inoltre a verificare la sostenibilità di una prestazione integrativa a F.S.B.A. per i lavoratori sospesi a zero ore.

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'M. P.' followed by another signature. On the right side, there are two more signatures, one of which is a simple, bold mark.

le Parti convengono infine

- che si impegneranno a promuovere e pubblicizzare attraverso una serie di attività le nuove prestazioni dell'Ente;
- che il presente Accordo ha carattere sperimentale di due anni con verifica annuale sull'entità e valore delle prestazioni erogate;
- che quanto convenuto nel presente accordo è già stato formalmente contrattualizzato in ciascuna delle aree contrattuali che sono parte integrante della bilateralità artigiana ovvero nei Contratti Collettivi Regionali ad oggi sottoscritti e da sottoscrivere.

Ancona, 9.12.2024

Confartigianato Imprese Marche



CNA Marche



Casartigiani Marche



CLAAI Marche



CGIL Marche



CISL Marche



UIL Marche



